

37465/21



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
osservare la generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. n. 24/2015 in quanto  
 depositato d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GRAZIA MICCOLI - Presidente -  
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI  
LUCA PISTORELLI  
RENATA SESSA  
MATILDE BRANCACCIO - Relatore -

Sent. n. sez. 2337/2021  
UP - 22/09/2021  
R.G.N. 7278/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo  
l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore dell'imputata, l'avvocato (omissis), che insiste per l'accoglimento del  
ricorso presentato.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, con la decisione in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 3.10.2019, con cui (omissis) è stata condannata per il reato di atti persecutori ai danni di (omissis), mediante reiterate minacce e molestie rivoltegli attuate con lettere e bigliettini lasciati al suo domicilio, messaggi e telefonate a casa sua e dei suoi familiari, nonché importunandolo sul luogo di lavoro e finanche pedinandolo, nel tentativo di intraprendere una relazione sentimentale con lui, nonostante la sua contraria volontà.

2. Propone ricorso l'imputata, deducendo, tramite il difensore, due distinti motivi di censura.

2.1. La prima ragione di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato ed alla colpevolezza della ricorrente, la quale non avrebbe avuto alcuna intenzione di perseguire la persona offesa né ha realizzato condotte tali da determinare uno degli eventi alternativi previsti per la sussistenza del reato: la vittima non ha cambiato le proprie abitudini di vita; non ha riportato stati d'ansia gravi, né timore per la propria incolumità.

2.2. Un secondo motivo di censura denuncia violazione di legge per la mancata derubricazione del reato di atti persecutori in quello, meno grave, di molestie ex art. 660 cod. pen., già utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità come fenomeno criminale idoneo a racchiudere l'ossessivo e petulante corteggiamento, quando attuato, come nel caso di specie, secondo modalità che non hanno determinato uno degli eventi del reato di *stalking* ma che costituiscono l'ordinario svolgersi di un corteggiamento: l'imputata inviava alla persona offesa fiori, cioccolatini, regali, che la vittima ha tenuto per sé e mai ha restituito, e l'avvicinava solo per dichiarargli il suo amore per lui.

Prova dell'assenza di effetti tangibili sulla vita del destinatario provocati dalle attenzioni petulanti della ricorrente sarebbe la circostanza che la vittima non ha mai cambiato numero di telefono, né ha "bloccato" l'imputata sul network di messaggistica *whatsapp*, nonostante i ripetuti messaggi ricevuti ed il loro tenore.

2.3. Infine, un'ultima eccezione deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso la configurabilità di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., negando all'imputata l'assoluzione alla luce della causa di esclusione della punibilità, la cui sussistenza è invece evidente.

Si lamenta, altresì, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorato alla violazione della misura cautelare imposta alla ricorrente del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

3. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese con cui chiede che sia confermata la sentenza impugnata dall'imputato e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute, nella misura di 6.030 euro.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di censura, volti a mettere in dubbio la configurabilità del reato di atti persecutori e, al più, la riqualificazione di esso nella meno grave fattispecie di molestie prevista dall'art. 660 cod. pen., sono manifestamente infondati e non tengono conto di quanto accertato dai giudici di merito, sulla base di una piattaforma probatoria che la ricorrente travisa, se non addirittura inspiegabilmente ignora.

Le sentenze di primo e secondo grado, che danno vita ad una doppia pronuncia conforme in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata, hanno, infatti, ricostruito dettagliatamente (soprattutto la pronuncia del Tribunale) i passaggi fondamentali della vicenda.

L'imputata - secondo le sentenze - ha nutrito sin dal 2004 un interesse morboso per la persona offesa, di cui si dichiarava innamorata; la ricorrente ha tentato già da quell'anno di avere contatti con (omissis), cercando di parlargli presso la radioemittente ove questi lavora. Dal 2012, in concomitanza con la separazione della vittima dalla moglie, il "corteggiamento" già petulante è diventato molto più insistente e si è manifestato in modo più evidente e preoccupante, con appostamenti di persona presso il luogo di lavoro della vittima e azioni anche in qualche modo aggressive e sicuramente minacciose: in qualche occasione l'imputata ha stratonato la persona offesa; ha cercato di impedirgli di salire in auto, anche accostando pericolosamente la propria autovettura a quella del malcapitato; gli ha inviato lettere e messaggi tramite social network, questi ultimi dal contenuto anche molto minaccioso, alludendo alla sua morte in modo esplicito (*..domani i tuoi genitori.. i tuoi amici leggeranno il tuo necrologio..*) ovvero scrivendogli vere e proprie minacce di morte (*ti ammazzo, ti strangolo, bastardo*), il tutto accompagnato sovente da immagini di bare e croci.

Infine, dopo la denuncia sporta dalla persona offesa, l'imputata si è appostata più volte presso l'abitazione della vittima per incontrarlo (tanto da costringerlo a chiamare in più di un'occasione i carabinieri, che, in uno degli interventi, hanno assistito alle invettive della donna contro di lui) e, anche dopo l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha continuato a contattarlo con messaggi e telefonate inquietanti, sino ad incutergli un serio, grave timore per la propria incolumità e per quella dei suoi amici, bersaglio anch'essi delle attenzioni morbose della ricorrente, nel periodo in cui, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, (omissis) aveva bloccato l'utenza di lei sui social network.

Almeno due degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice dell'art. 612-bis cod. pen. sono stati, dunque, esplorati dalle pronunce di merito e ritrovati nella fattispecie concreta (lo stato di grave paura e quello di fondato timore per l'incolumità propria e dei

suoi amici, sofferti dalla vittima) e tanto basta a ritenere sussistente il reato in capo al ricorrente, poiché il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, *ciascuno dei quali idoneo a configurarlo* (cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280321; Sez. 5, n. 45453 del 3/7/2015, M., Rv. 265506).

2.1. Correttamente, poi, la condotta commessa non è stata riqualficata nel reato di molestie previsto dall'art. 660 cod. pen., poiché il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, non vi è dubbio possa estrinsecarsi in varie forme di molestie; sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020, M., Rv. 279601, in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto di escludere la configurabilità del reato di atti persecutori).

Senza dimenticare che, nel caso di specie, oltre alle condotte ossessive e altamente moleste, sono state commesse dall'imputata ripetute minacce, anche di morte, innegabilmente gravi.

Sotto un profilo strettamente probatorio, il Collegio rammenta che sono utilizzabili, a fini di prova del realizzarsi del grave stato d'ansia, elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, in modo che si tenga conto di un'obiettiva idoneità delle molestie a provocare quell'alterazione grave della propria sfera psicologica indicata dalla disposizione incriminatrice (cfr. ancora Sez. 6, n. 23375 del 2020, cit. e Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; nonché Sez. 6, n. 50746 del 14/7/2014, G., Rv. 261535).

Ciò perchè le molestie idonee a trasmodare nel reato di atti persecutori sono quelle che si caratterizzano per cagionare uno stato d'ansia in ragione della loro ampiezza, durata e carica lesiva o spregiativa nei confronti della vittima (così ancora la sentenza n. 23375 del 2020, che richiama Sez. 5, n. 29826 del 5/3/2015, P, Rv. 264459).

Si conferma, pertanto, che il criterio discretivo tra le due fattispecie di reato attiene anzitutto al realizzarsi o meno di uno degli eventi alternativi previsti dal reato di *stalking* (cfr. Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517).

L'ampiezza delle ragioni in base alle quali è stato ritenuto sussistente il reato, per come esposte dalla motivazione del provvedimento decisorio di primo grado, compensa la laconicità motivazionale della sentenza impugnata, mentre l'estrema genericità dei

motivi d'appello, che deducevano il mancato verificarsi di uno degli eventi delittuosi previsti dall'art. 612-*bis*, spiega il mancato soffermarsi della sentenza oggi impugnata sul tema.

E, come noto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

In ogni caso, infine, deve rammentarsi – con affermazione che si adatta pienamente al caso della sentenza impugnata – che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593).

3. Infine, anche il terzo motivo di censura è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto non configurabile un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, sostanzialmente fondando le ragioni decisorie sulla abitualità delle condotte, necessariamente reiterate per l'esplicito tenore della norma incriminatrice.

In proposito, il Collegio ricorda che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., commisurata ad una fattispecie concreta di atti persecutori quale quella di specie, la cui contestazione arriva sino alla data del 19.2.2019 (e l'ultima riforma peggiorativa del trattamento edittale massimo, che porta la pena prevista per il delitto di *stalking* a limiti che non consentono l'applicabilità dell'istituto, si è avuta solo con la legge n. 69 del 19 luglio 2019), non può essere applicata, infatti, ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, tra i quali rientra il delitto di atti persecutori per la cui configurabilità è richiesta la reiterazione della condotta tipica, ostativa "ex lege" al giudizio sulla tenuità ex art. 131-*bis* cod. pen., senza necessità di esplicita motivazione (Sez. 5, n. 14845 del 28/2/2017, A., Rv. 270021).

Ed invero, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498; Sez. 5, n. 26813 del 10/2/2016, Grosoli, Rv. 267262).

In ogni caso, vista anche l'esclusione della sospensione condizionale della pena per la prognosi sfavorevole circa la personalità dell'imputata (argomentazione del tutto adeguata, a dispetto delle ragioni di censura difensive), la quale ha nuovamente ripreso a cercare morbosamente contatti con la vittima anche dopo l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, è evidente la connotazione di severo disvalore complessivo del fatto e del grado di colpevolezza della ricorrente (vedi Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

4.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

4.2. La ricorrente deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita nella presente fase di giudizio, spese che, alla luce della memoria e della nota depositate al Collegio, si ritiene adeguato determinare in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

#### **P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge,

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 22 settembre 2021.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Grazia Miccoli

